



STATUTO



VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DI MISERICORDIA
DI LASTRA A SIGNA
E SCANDICCI



STATUTO



VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DI MISERICORDIA
DI LASTRA A SIGNA
E SCANDICCI

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che “ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell’udienza del 14 giugno ‘86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.

CAPO I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 – Denominazione e riferimento storico

È costituita in Lastra a Signa l’Associazione, ente del terzo settore, denominata “VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LASTRA A SIGNA e SCANDICCI - ODV” con sede in Lastra a Signa (FI) Diocesi di Firenze.

In alcune pubblicazioni si fa risalire l’attività della Compagnia di Misericordia della Lastra al XIV secolo, ma la data certa della costituzione è riportata nel decreto del Vicario generale dell’Arcidiocesi fiorentina del luglio 1595, documento allegato al presente statuto. Successivamente nel 1842 è stata insignita del titolo di Arciconfraternita per i meriti acquisiti durante gli anni di ininterrotto servizio. Il presente statuto sostituisce quelli approvati in data 15 aprile 1886 e 19 aprile 1994, con modifiche dell’11 dicembre 2001.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di LASTRA A SIGNA e SCANDICCI è una Associazione di Consorelle e di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LASTRA A SIGNA E SCANDICCI è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canonici 298 e 299 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 – Finalità

Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, l'Arciconfraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, una o più delle seguenti attività:

- a)** l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b)** gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

- c)** gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e sociosanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d)** la promozione della donazione di sangue e di organi;
- e)** l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f)** la protezione dell'infanzia abbandonata;
- g)** l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h)** l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i)** l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- l)** iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- m)** iniziative di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n)** l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche

attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

- o)** l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- p)** la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- q)** la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Arciconfraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, l'Arciconfraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a)** gestione cimiteriale e attività di culto dei defunti;
- b)** operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti, fondazioni e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- c)** ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 – Attività di formazione

L'Arciconfraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 – Sedi distaccate e Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita dispone, oltre che della sede storica, anche di altre sedi distaccate, le quali possono avere una loro autonomia organizzativa e gestionale, come normata dal presente statuto e dai regolamenti. Inoltre possono essere costituite apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; le sezioni possono avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Arciconfraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche e feste religiose

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Quale patrono dell'Arciconfraternita è venerato San Sebastiano ed in tale occasione sono distribuiti i tradizionali panellini, secondo la consuetudine nella domenica successiva al 20 gennaio, giorno della ricorrenza del santo patrono.

Si festeggiano inoltre le seguenti ricorrenze:

- l'Assunzione di Maria del 15 agosto, opportunamente solennizzata nell'oratorio dell'Arciconfraternita;
- la festa della Divina Misericordia, che ricorre nella domenica in Albis, solennizzata nelle parrocchie del Vicariato di Scandicci.

Articolo 8 – Stemma

Lo stemma dell'Arciconfraternita, è costituito da uno scudo a tre punte, detto svizzero, con la punta centrale leggermente più alta, caratterizzato da una base color azzurro-ciano, con una croce latina rossa i cui bracci laterali racchiudono le lettere gotiche F. M. A questo si accompagna l'uso del logo operativo o marchio d'azione di carattere nazionale, comune a tutte le Misericordie d'Italia.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una semplice veste nera con buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi operativi è adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Arciconfraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, per il suo tramite, alle articolazioni territoriali regionali e locali, accettandone gli statuti.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Arciconfraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti dell'Arciconfraternita la spirituale appartenenza

alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione e dalle sue articolazioni territoriali, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'Arciconfraternita potrà aderire ad altre associazioni, o reti di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

L'Arciconfraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) contributi degli iscritti;
 - b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
 - c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
- Nell'esercizio delle attività secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, possono anche essere realizzati:
- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
 - h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali e valori mobiliari;

- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

L'Arciconfraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizi potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. L'Arciconfraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Arciconfraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Arciconfraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Arciconfraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve

comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Arciconfraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 – Settori operativi

Per tutti i settori delle attività caritative di cui all'art. 4 del presente statuto ed in particolare con riferimento alle attività di cui alle lettere b), c), e), l'Arciconfraternita può costituire settori operativi funzionali, secondo le linee guida dell'Area Emergenza della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; il Magistrato delega un proprio componente al coordinamento di tali settori.

Può anche essere costituito un apposito comitato storico interno che si occupi precipuamente di valorizzare la secolare tradizione della Misericordia, soprattutto attraverso la conservazione degli archivi e delle cose antiche, anche organizzando o partecipando a rievocazioni storiche.

La Arciconfraternita inoltre promuove la promozione della donazione del sangue e degli organi attraverso il sostegno al Gruppo Fratres "Giuseppe Nesi", che ha contribuito a fondare nel 1971 e che ospita all'interno delle proprie sedi.

Art. 15 – La Giovane Misericordia

Allo scopo di promuovere la conoscenza delle opere di Misericordia è istituito il gruppo denominato Giovane Misericordia, al quale possono iscriversi i ragazzi di età compresa tra i dieci ed i diciassette anni. Essi si impegnano nella propria formazione secondo i valori della Misericordia, partecipando attivamente alle opere ed ai servizi adeguati alla loro età, sotto la guida del

Maestro dei giovani fratelli, nominato dal Magistrato.

Il direttore cura l'iscrizione degli aderenti, che assumono il nome di giovani fratelli, in apposito registro. I giovani fratelli non assumono i diritti sociali ed al compimento del 17 anno d'età sono iscritti di diritto nel ruolo degli aspiranti confratelli.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 16 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Consorella" o "Confratello", di seguito tutti denominati Confratelli; essi alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'Arciconfraternita.

Questi si suddividono in due categorie:

- a)** Confratelli a servizio;
- b)** Confratelli onorari

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Provveditore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato dell'Arciconfraternita. Il Confratello o il volontario, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso all'Arciconfraternita, fa salve le proprie competenze formative acquisite ai sensi delle vigenti leggi regionali, ma non potrà in nessun caso godere dei diritti e delle benemerienze acquisite in

altra Confraternita; deve comunque scegliere la Misericordia dove svolgere in via principale il proprio servizio, restando l'attività svolta in quelle secondarie regolata secondo quanto disposto dai codici di comportamento emanati dalle associazioni di rappresentanza e delle reti associative, siano esse regionali o nazionali.

L'associazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell'Arciconfraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 17 – Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli a servizio. L'aspirantato ha la durata di un anno di ininterrotto servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli a servizio. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli a servizio sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Arciconfraternita. Costituiscono il corpo funzionale dell'Arciconfraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con

diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo un anno di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Confratelli onorari sono i confratelli a servizio che sono impossibilitati a svolgere servizio per limiti di età o altro fondato impedimento, secondo quanto stabilito nel regolamento; il Magistrato, sentito il parere del Consiglio Direttivo di competenza, decide circa il passaggio dei confratelli a servizio nella categoria dei confratelli onorari. Sono confratelli onorari anche gli iscritti che partecipano alle attività fondamentali della Misericordia, mettendo a disposizione della stessa le proprie competenze professionali, culturali e religiose; ne possono far parte anche i sacerdoti dei Vicariati di competenza che ne facciano richiesta.

I confratelli onorari godono di tutti i diritti sociali, con diritto di voto attivo e passivo; a seconda della categoria di provenienza può essere loro richiesto il versamento di una quota, da stabilirsi unicamente con delibera del Magistrato e ratificata dall'Assemblea. Sono considerati Sostenitori della Misericordia tutte le persone non socie, che contribuiscono al sostentamento della Confraternita con donazioni di qualsiasi genere, non partecipando però agli organi sociali della stessa.

Sono considerati tali anche i defunti, i cui familiari desiderino farne suffragio post mortem mediante una donazione, secondo le modalità stabilite dal Magistrato.

Articolo 18 – Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti all'Arciconfraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

Occorre inoltre aver compiuto i 17 anni d'età per accedere come aspiranti confratelli e 18 anni in tutti gli altri casi, salvo

quanto previsto all'art. 15. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente e materialmente con la loro opera i fini istituzionali dell'Arciconfraternita. Il Magistrato può prevedere il pagamento di una quota, anche diversificata a secondo della categoria di appartenenza.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 19 – Doveri dei confratelli

Gli iscritti all'Arciconfraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Arciconfraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità, ognuno per la propria categoria di appartenenza e pagare la quota associativa se disposta dal Magistrato;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative dell'Arciconfraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

Articolo 20 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg le proprie giustificazioni all'organo competente:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a), b) è dei rispettivi Consigli Direttivi, mentre i punti c) e d) sono di competenza del Magistrato.

Il Magistrato notifica per iscritto all'interessato la proposta di decadenza o di esclusione, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni rispetto alle quali il Magistrato adotta l'eventuale provvedimento.

Per meglio regolare il procedimento disciplinare, sia di competenza dello stesso che dei Consigli Direttivi, il Magistrato può emanare un apposito regolamento organizzativo.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta entro 15 gg dalla comunicazione, al Magistrato; mentre in merito ai punti c) e d) l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Conservatori, oltre che direttamente all'Autorità Giudiziaria.

Il Magistrato e il Collegio dei Conservatori decidono sui ricorsi di propria competenza, sentito l'interessato e l'organo che ha emesso il provvedimento, con decisione definitiva.

Articolo 21 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto all'Arciconfraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza qualora non si rispetti quanto disposto alla lett. c) dell'art. 19, in conformità all'apposito regolamento di servizio.

Si perde per esclusione ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Arciconfraternita di cui all'art. 18 o qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 19 e nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Arciconfraternita. La perdita della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Arciconfraternita.

CAPO IV

ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

Articolo 22 – Gli organi

Sono organi dell'Arciconfraternita:

- a)** l'Assemblea generale;
- b)** il Magistrato;
- c)** i Consigli Direttivi delle sedi;
- d)** il Collegio dei Conservatori;
- e)** l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 23 - Composizione

L'Assemblea generale è sovrana ed è composta dai Confratelli iscritti presso le sedi della Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci ed è presieduta dal Provveditore o, in sua assenza, dal Vice Provveditore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Il Presidente di ciascun Consiglio Direttivo provvede invece a convocare ed a presiedere le assemblee di sede, per discutere e trattare gli indirizzi e le proposte inerenti le singole sedi, da portare poi all'attenzione del Consiglio Direttivo, del Magistrato o dell'Assemblea generale. L'assemblea di sede è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea generale.

Articolo 24 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Provveditore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti

telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione negli spazi pubblici delle sedi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Provveditore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 25 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a)** quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli attivi;
- b)** quando il Collegio dei Conservatori o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c)** quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Federazione delle Misericordie della Toscana per problemi inerenti l'Arciconfraternita o per iniziative di carattere generale;
- d)** quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) il Provveditore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 24.

Articolo 26 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al

voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno il 5 per cento degli iscritti. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 27 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 46.

Articolo 28 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a)** deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Provveditore sull'attività dell'Arciconfraternita svolta nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di controllo;
- b)** esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Provveditore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c)** eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Collegio dei Conservatori;
- d)** eleggere, a scrutinio segreto, i componenti dei Consigli Direttivi delle sedi, in ragione dell'appartenenza di ciascun iscritto alla propria sede, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale;

- e) nominare l'Organo di controllo e, se necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Conservatori, sentito il parere della Federazione o, se da questa delegata, della Confederazione Nazionale;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 29 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Arciconfraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed ai Consigli Direttivi. Il Magistrato in particolare:

- a) determina l'indirizzo strategico ed organizzativo dall'associazione della Misericordia e assegna il budget alle singole sedi ai fini dello svolgimento delle varie attività di carattere ordinario;
- b) provvede all'amministrazione dell'Arciconfraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi, anche mediante creazione di passività ipotecarie, nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- c) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Arciconfraternita;
- d) provvede al suo interno alla nomina, del Vice Provveditore e del Tesoriere, su designazione del Provveditore; nomina il Direttore, nonché ogni altra carica si rendesse necessaria;
- e) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon

- funzionamento del Sodalizio, sentito il parere dei Consigli Direttivi;
- f) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- g) provvede alla predisposizione del regolamento per la determinazione della pianta organica del personale dipendente, nonché dei suoi doveri, diritti e mansioni;
- h) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione alle competenti autorità;
- l) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- m) conferma o revoca la decisione del Provveditore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione, sentito il parere vincolante del Presidente del Consiglio Direttivo della sede di appartenenza;
- n) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- p) propone all'Assemblea, una volta sentito il parere della Federazione o, se da questa delegata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli iscritti;
- q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti

al di fuori degli iscritti all'Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

- r) autorizza il Provveditore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita;
- s) propone alla Federazione o alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Arciconfraternita;
- u) tiene il libro delle deliberazioni del Magistrato ed il libro delle deliberazioni assembleari, nonché il registro dei volontari e il libro degli iscritti, unitamente ai Consigli Direttivi delle rispettive sedi;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Arciconfraternita.

Articolo 30 – Composizione ed elezione

Il Magistrato è composto da sette membri.

Tale composizione è così formata:

- tre membri sono eletti dai Consigli direttivi in seduta congiunta,
- i presidenti di ciascuna sede
- un rappresentante di ogni consiglio direttivo di ciascuna sede.

Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, un anno d'iscrizione nella propria categoria

e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi dell'Arciconfraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Collegio dei Conservatori o come membri della Commissione elettorale. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente dell'Arciconfraternita ed i Confratelli che svolgono incarichi politici a qualunque livello;

Articolo 31 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Provveditore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Provveditore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dal Presidente del Collegio dei Conservatori con richiesta scritta e motivata. L'invito all'adunanza è comunicato dal Provveditore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Provveditore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 32 – Il Provveditore

Il Provveditore è eletto dai Consigli Direttivi, nella prima riunione congiunta, scegliendo la lista che va a comporre il Magistrato. È il capo dell'Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Provveditore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea generale assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Direttore, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Direttore e il Tesoriere, la tenuta dell'inventario dei beni mobili, immobili e valori mobiliari;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e con le sue articolazioni locali per ogni evento che consigli l'interessamento di tali enti di rappresentanza;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Provveditore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 33 – Il Vice-Provveditore

Il Vice-Provveditore coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Provveditore e lo sostituisce, anche legalmente,

in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 34 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, in collaborazione con il Provveditore ed il Direttore, cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'Arciconfraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Direttore, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza del rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 – Il Direttore

Il Direttore è il dipendente della Misericordia al vertice della pianta organica; egli coordina e dirige il personale dipendente ed ha la responsabilità della gestione operativa e del rispetto del trattamento giuridico degli stessi. Cura la redazione dei verbali del Magistrato e dell'Assemblea, anche avvalendosi di personale di sua fiducia. È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Arciconfraternita e cura, anche tramite l'ufficio amministrativo, la corrispondenza insieme al Provveditore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32. Collabora inoltre con il Tesoriere per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

Il Direttore partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto. Assicura e garantisce la regolare rendicontazione dell'attività da parte delle singole sedi ed ha la funzione di organizzazione ed esecuzione delle attività stabilite dal Magistrato e di comunicazione con i singoli Consigli Direttivi.

I CONSIGLI DIRETTIVI

Articolo 36 – Consigli Direttivi delle sedi

I Consigli Direttivi sono l'organo di gestione delle singole sedi e sono composti ognuno da sette membri eletti dai Confratelli iscritti ed appartenenti alle singole sedi. Se invitato, partecipa alle riunioni il Correttore o l'Assistente spirituale di sede.

I Consigli Direttivi recepiscono l'indirizzo strategico ed organizzativo determinato dal Magistrato e lo attuano con autonomia nei limiti e nei modi indicati e gestiscono il budget loro assegnato nei modi e nei limiti indicati dal Magistrato, con l'obbligo di rendicontazione trimestrale che deve essere visionato dal Magistrato e dall'eventuale Organo di Controllo e provvede alla amministrazione e gestione delle singole sedi.

Il Consiglio Direttivo provvede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, e dell'Economo, nonché ad ogni altra nomina che si renda necessaria.

Ai membri dei Consigli Direttivi si richiedono gli stessi requisiti e si applicano le stesse incompatibilità di cui all'art. 30, fatta eccezione, riguardo all'incompatibilità politica, per coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare e a presiedere le assemblee di sede, per discutere e trattare gli indirizzi e le proposte inerenti le singole sedi, da portare poi all'attenzione del Consiglio Direttivo, del Magistrato o dell'Assemblea Generale. L'Assemblea di sede è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea generale, ma solo a scopo consultivo ed informativo e non è organo dell'Arciconfraternita.

Articolo 37 – Consigli Direttivi in seduta congiunta insieme al Magistrato

I Consigli Direttivi di sede eleggono in seduta congiunta il Magistrato, sulla base delle liste predisposte dalla Commissione elettorale. La lista che andrà a comporre il Magistrato e che determina anche l'elezione del Provveditore deve riportare il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti i Consigli Direttivi in seduta congiunta.

I Consigli Direttivi in seduta congiunta approvano, su proposta del Magistrato, il regolamento generale, di cui all'art. 47, e il regolamento elettorale, laddove non inserito all'interno di quello generale, con la stessa maggioranza prevista per quest'ultimo; nominano altresì la Commissione Elettorale quando necessario.

Articolo 38 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un Consiglio Direttivo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti della stessa lista; ove invece si verifichi la mancanza di un componente elettivo del Magistrato, si provvede con l'elezione suppletiva da parte dei Consigli Direttivi in seduta congiunta, su candidati proposti dal Provveditore. In entrambi i casi i nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

IL COLLEGIO DEI CONSERVATORI

Articolo 39 – Il Collegio dei Conservatori

Il Collegio dei Conservatori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione all'Arciconfraternita. Per l'eleggibilità al Collegio dei Conservatori valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento dell'Arciconfraternita.

In particolare:

- a)** vigila, unitamente all'Organo di controllo, sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dell'Arciconfraternita;
- b)** interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c)** decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d)** convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato dell'Arciconfraternita;
- e)** sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 49 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza

di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 40 – L'Organo di Controllo e revisione legale

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea anche al di sotto dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 30, D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso di organo collegiale, l'Organo di Controllo è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti nella riunione di insediamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano dell'Organo. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo, anche monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo accompagna con una propria relazione il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione assembleare e di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio. A tal fine i suddetti documenti devono essere consegnati all'Organo di Controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Nel caso che l'Arciconfraternita scenda sotto i limiti di cui al comma 1, art. 31, D.lgs. 117/2017, alla scadenza del quadriennio l'Assemblea decide se continuare comunque con la revisione legale come prevista al comma 4 del presente articolo.

Articolo 41 – Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o delle sue articolazioni territoriali. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore potrà essere affiancato da una figura ausiliare, anche laica, scelta dallo stesso Correttore, di concerto con

il Provveditore, perché lo coadiuvi nelle sue funzioni; tale figura ausiliare, qualora venga scelta, farà per questo ruolo un'apposita formazione.

Il Correttore, se lo richiede, è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Presso ogni sede distaccata o sezione può essere nominato un'assistente spirituale di concerto con il Correttore e sentito il parere dell'ordinario diocesano.

Articolo 42 – La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dai Consigli Direttivi riuniti in seduta congiunta, ogni qualvolta si renderà necessario rinnovare gli organi sociali; è composta da tre membri scelti fra i confratelli con maggiore esperienza ed ha il compito di:

- a)** nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b)** redigere una o più liste di candidati, con almeno 10 nominativi, per la carica di membri dei Consigli Direttivi, tenendo in considerazione la diversità di genere;
- c)** recepire, successivamente alle elezioni dei Consigli Direttivi, le singole liste composte ciascuna da tre candidati per il Magistrato, di cui uno deve essere indicato come candidato Provveditore; tali liste vengono poi trasmesse alla seduta congiunta dei Consigli Direttivi, nella prima riunione da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dopo la loro elezione, affinché possano procedere all'elezione del Magistrato;
- d)** redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Conservatori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome completo del Confratello ed

in caso di omonimia la data di nascita; ogni Confratello può candidarsi solo in una lista, ovvero solo per il Consiglio Direttivo, o solo per il Magistrato. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Provveditore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 gg prima della data fissata. La Commissione Elettorale predispone uno o più seggi per le votazioni e nomina gli scrutatori, anche al suo interno; in particolare il Seggio per le votazioni procede a:

- e) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- f) accertare la regolarità delle deleghe;
- g) curare le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 43 – Modalità di elezione degli organi

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza nel modo seguente:

- per i Consigli Direttivi, fino ad un massimo di cinque voti, espressi per la medesima lista;
- per il Collegio dei Conservatori, fino ad un massimo di due voti.

Risulteranno eletti, per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Conservatori, i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro il termine previsto dall'art. 42,

lett. c) e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 44 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Arciconfraternita, nè essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 45 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Arciconfraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 30 comma secondo si estendono anche tra le figure di Provveditore, di Presidente di Consiglio Direttivo e di Presidente del Collegio dei Conservatori.

Articolo 46 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 29 punto p), è presentata al

Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Conservatori in riunione congiunta e trasmessa alla Federazione territoriale o, se da questa delegata, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto dell'ente di rappresentanza competente, il Provveditore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso le sedi sociali per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all'Assemblea generale.

Articolo 47 – Regolamento generale

I Consigli Direttivi in seduta congiunta approvano, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 48 – Mancato funzionamento dell'Arciconfraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non

rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 39 comma 2, lett. e), il Provveditore dell'Arciconfraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Conservatori o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea generale degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea generale risulti impossibile, o l'Assemblea generale stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 49 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo dello stemma e del marchio d'azione nazionale e delle eventuali articolazioni territoriali.

Articolo 50 – Scioglimento dell’Arciconfraternita

L’Arciconfraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Provveditore o dal Delegato di cui all’art. 48. Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all’art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che interverrà all’Assemblea generale con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell’Arciconfraternita.

Con la delibera di scioglimento l’Assemblea generale nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all’Arciconfraternita.

Articolo 51 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui dell’Arciconfraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro Ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’Assemblea generale delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione

dell’associazione, con il preventivo assenso della Federazione Regionale o, se da questa delegata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 42-bis, c.c.

Articolo 52 –Riconoscimento della personalità giuridica e iscrizione pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l’iscrizione o il mantenimento della stessa all’Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Provveditore dell’Arciconfraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, su delega del Magistrato, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori dell’Arciconfraternita di Misericordia.

Articolo 53 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs. n. 117/2017, integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

NORMA TRANSITORIA

Nella prima applicazione del presente statuto, mancando ancora i Consigli Direttivi, la Commissione Elettorale sarà nominata dal Magistrato in carica. Allo stesso modo, in mancanza del Regolamento Elettorale, la Commissione Elettorale provvederà ad applicare tutte quelle norme che riterrà opportuno per procedere alle elezioni degli organi.

Approvato nell'Assemblea del 2 Dicembre 2021

Rogato dal Notaio Giovanni Cerbioni

Repertorio n.14.289 Raccolta n.9849

Registrato a Firenze il 07/12/2021, n. 51949 serie 1T



VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DI MISERICORDIA
DI LASTRA A SIGNA
E SCANDICCI

Sede di Lastra a Signa

Vicolo Misericordia, 7
50055 - Lastra a Signa (FI)

Sede di Scandicci

Via Sebastiano Caboto, 55
50018 - Scandicci (FI)

misericordialastraasigna.it